



Milano, 29 marzo 2021

## CIRCOLARE N° 4/2021

**Oggetto:** **Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.”**

### **Premessa**

È stato pubblicato sulla Serie Generale n. 70 della Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.” (il c.d. “**Decreto Sostegni**”) che prevede misure dirette a fronteggiare le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente circolare informativa fornisce una prima analisi delle principali disposizioni in materia fiscale e di sostegno alle imprese e all’economia.

### **1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici**

L’art. 1 del DL 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

#### **1.1 Soggetti beneficiari**

Il contributo spetta ai soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

- sono titolari di partita IVA;
- sono residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

All’interno dei soggetti beneficiari sono inclusi anche:

- i contribuenti in regime forfetario;
- gli enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata.

Non possono beneficiare del contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL);
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021;
- gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR (ovvero gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica);
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis TUIR).

## 1.2 Requisiti per accedere al contributo

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che siano rispettati i seguenti **due requisiti**:

- aver conseguito nel 2019 (o, più precisamente, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro**
- e
- aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di **almeno il 30%**.

## 1.3 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo è determinato:

1. partendo dal fatturato e dai corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019;
2. **dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019**, ottenendo così l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno;
3. calcolando la **differenza** tra i suddetti importi;
4. **applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019** in cui si trova il soggetto che intende fruire dell'agevolazione.

Tali percentuali sono previste così come segue:

<b>Percentuale di calcolo dell'importo del contributo a fondo perduto</b>	<b>Ricavi e compensi di imprese e professionisti</b>
60% della perdita	Non superiori a 100.000 euro
50% della perdita	Tra 100.000 euro e 400.000 euro
40% della perdita	Tra 400.000 euro e 1 milione di euro
30% della perdita	Tra 1 milione e 5 milioni di euro
20% della perdita	Tra 5 e 10 milioni di euro

Con il **provvedimento prot. n. 77923/2021 del 23 marzo 2021**, l'Agenzia delle entrate ha diffuso i modelli, con le relative istruzioni, per la trasmissione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Le istruzioni all'istanza di rimborso (link: [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3344901/istanza\\_fondo\\_perduto\\_mod.pdf/a49e5391-c23b-66b9-e5ab-4778683d995d](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3344901/istanza_fondo_perduto_mod.pdf/a49e5391-c23b-66b9-e5ab-4778683d995d)) propongono la seguente tabella, indicando il campo della dichiarazione che assume rilievo ai fini del calcolo dei ricavi da dichiarare

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

Nel caso in cui la partita Iva sia stata attivata dal 2019, l'importo del fatturato annuale deve essere diviso per il numero di mesi in cui l'attività è stata esercitata, senza calcolare il mese in cui la partita Iva è stata attivata.

#### 1.4 Contributo massimo e minimo

L'ammontare del contributo a fondo perduto **non può essere superiore a 150.000 euro**.

Per i soggetti che **hanno attivato la partita Iva a partire dall'1.1.2019**, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:

- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Possono fruire dell'agevolazione anche i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2020.

Per espressa previsione normativa, il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

## 1.5 Procedura per il riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, **un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate**, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

L'istanza deve essere presentata:

- **dal 30.3.2021 al 28.5.2021;**
- mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

## 1.6 Modalità di erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto può essere alternativamente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate:

- mediante **accredito diretto** in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente;
- sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

La scelta della **modalità di erogazione è irrevocabile**, deve riguardare l'intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo.

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

## 2. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi

### 2.1 Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Il Decreto prevede il differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 maggio 2021.

## 2.2 Sospensione attività di notifica e pignoramenti

È prevista la sospensione fino al 30 aprile 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

## 2.3 Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro

**Sono annullati i debiti**, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni", hanno importo residuo **fino a 5 mila euro** (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

I beneficiari dello "Stralcio" sono:

- le **persone fisiche** che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un **reddito imponibile fino a 30 mila euro**;
- i **soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un **reddito imponibile fino a 30 mila euro**.

La definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti sarà disposta con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del "Decreto Sostegni".

Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni"), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

\* \* \*

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.  
<http://www.besassociati.it/circolari/>